



# Città di Matelica

Via G. Spontini n. 4 – 62024 Matelica (MC)

Reg. Ordinanze N. 12  
Prot. 3871

Matelica, 02/03/2021

**OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DEI GIARDINI PUBBLICI, DEI PARCHI E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI SPORTIVI DI LIBERO ACCESSO ED ALL'APERTO (CAMPETTI DI CALCIO, DI BASKET, BOCCIODROMI, PISTE DI PATTINAGGIO ED ALTRI LUOGHI SIMILI) DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS.**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

### VISTE:

- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 21 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato fino al 30/04/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni nella Legge 14 luglio 2020 n.74;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
- il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";
- il Dpcm 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»";
- il Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Marche recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;

**TENUTO CONTO** della situazione epidemiologica nel territorio comunale e della crescita del numero dei contagi e delle quarantene verificatesi in questi ultimi giorni, le cui conseguenze si riflettono principalmente sulla salute pubblica;

**VALUTATO** quindi **particolarmente elevato il rischio di un imminente accelerazione della divulgazione del COVID 19** nel territorio comunale, ove le Autorità Sanitarie hanno già provveduto a sospendere l'attività didattica in due classi dell'Istituto Comprensivo E. Mattei;



# Città di Matelica

Via G. Spontini n. 4 – 62024 Matelica (MC)

**ATTESO CHE** le restrizioni attualmente esistenti nella Regione Marche, collocano la medesima nella cd “Zona Arancione”, per le quali, sono possibili gli spostamenti all’interno del territorio comunale dalla ore 05.00 alle ore 22.00;

**DATO ATTO che** dalle risultanze dei controlli delle Forze di Polizia dello Stato e Locale, è emerso nella seduta del COC, tenutosi in data 02/03/2021, delle evidenti difficoltà legate alle attività di prevenzione e repressione dei comportamenti violativi del divieto di assembramento nei parchi, giardini, campetti di calcio, di basket, boccidromi, piste di pattinaggio ed altri luoghi simili, dove solitamente, soprattutto nelle ore pomeridiane, si ritrovano i ragazzi adolescenti;

**RICHIAMATO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare al comma 9 dell’art. 1 che dispone che: ***“Il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.”***

**VERIFICATO** che l’andamento dei dati epidemiologici, ora noto a codesto ente, attraverso l’estrazione quotidiana sulla piattaforma regionale, denota un aumento rilevante del numero delle persone positive e conseguenzialmente dei soggetti posti in quarantena domiciliare;

**PRESO ATTO** che già con Ordinanza Sindacale n. 11/2021 è stata disposta la chiusura delle scuole, ma che questa limitazione non impedisce alle persone, soprattutto di giovane età di frequentare e di affollare parchi, giardini ed altri impianti sportivi come sora indicati, violando le restrizioni imposte;

**VERIFICATA** l’impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nelle predette zone;

**RITENUTO QUINDI OPPORTUNO E NECESSARIO** prevedere la chiusura temporanea di tutti i parchi, i giardini, e degli impianti pubblici sportivi di libero accesso all’aperto (campetti di calcio, di basket, boccidromi, piste di pattinaggio ed altri luoghi simili), dove solitamente, soprattutto nelle ore pomeridiane, si ritrovano i ragazzi adolescenti;

**RITENUTO** pertanto, data l’esigenza di assicurare la tempestività del provvedimento, disporre la limitazione sopra indicata a partire **da mercoledì 3 marzo e fino a revoca**, salvo successive e diverse disposizioni o provvedimenti Regionali o Statali che stabiliscono più ampie limitazioni;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

**RICHIAMATO**, l’art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze quale rappresentante della comunità locale;



# *Città di Matelica*

*Via G. Spontini n. 4 – 62024 Matelica (MC)*

## **ORDINA**

per le motivazioni espresse in premessa, **la chiusura temporanea di tutti i parchi, i giardini, e degli impianti pubblici sportivi di libero accesso all'aperto (campetti di calcio, di basket, bocciodromi, piste di pattinaggio ed altri luoghi simili) presenti sul territorio comunale, a partire da mercoledì 3 marzo p.v. e fino a revoca, salvo successive e diverse disposizioni, o provvedimenti Regionali o Statali che stabiliscono più ampie limitazioni;**

### **DISPONE**

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché sul sito web istituzionale del Comune di Matelica;
- che la presente ordinanza abbia immediata esecutività ed abbia efficacia nel periodo indicato, salva nuova e diversa disposizione e/o revoca della presente;
- la trasmissione di copia della presente Ordinanza alla Prefettura di Macerata, alla Regione Marche, alla Stazione Carabinieri di Matelica, al Comando Polizia Locale e all'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;
- agli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica per la verifica del rispetto della presente Ordinanza

### **AVVERTE**

che in caso di violazione della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19 ( Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00) con PMR di € 400,00, ovvero di € 280,00 ( ENTRO 5 GIORNI).

**Avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso al TAR delle Marche, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs 104/2010.**

**Matelica, li 02/03/2021**

**IL SINDACO**

**DOTT. MASSIMO BALDINI**